



**Rassegna Annuale 8**  
**ANALISI & GESTIONE DEI RISCHI**  
 Supplemento alla rivista SICUREZZA SUL LAVORO:  
 Prevenzioni e Adempimenti

Editore: P.C.F. EDITORIALE sas  
 via Milano 14 -c.p. 171 - 20064 Gorgonzola (MI)  
 s.s Padana Superiore 15, 20096 Pioltello (MI)  
 Tel.: 02.95.16.733 (10 linee) - fax 02.95.13.86.26  
 www.pcfeditoriale.it  
 Codice Fiscale e Partita IVA 12799980151  
 Iscrizione C.C.I.A.A. di Milano  
 del 25/05/1999 al n. 114505/1999  
 Repertorio economico amministrativo n. 1586466  
 Iscrizione nel registro delle imprese di Milano: MI-1999-114505  
 Direttore Responsabile:  
 Francesco Inzitari  
 (f.inzitari@pcfeditoriale.it)  
 Direttore Commerciale:  
 Domenico Miele  
 Direttore Editoriale  
 Matteo Panella  
 Capo Redattore:  
 Danilo Zanelli

Stampa: PRO STAMPA SUD - ROMA

Libro euro 80,00 + contributo stampa libero  
 Libro + Cd-rom euro 130,00 + contributo stampa libero  
 Libro + Cd-rom + Abbonamento Annuale euro 180,00 + contributo stampa libero

L'editore informa che gli addetti alla diffusione non possono essere persone che fanno parte della pubblica amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi come tali.  
 Qualunque comportamento difforme deve essere segnalato alla Direzione. Per motivi di organizzazione interna è gradita disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza dell'abbonamento.  
 La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico, alla concessionaria autorizzata alla diffusione.  
 Nel rispetto della Legge n.196/2003, i dati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta.

<b>Prevenzione incendi: la valutazione dei rischi</b>	02
<b>La sicurezza antincendio in presenza di disabili</b>	08
<b>Vie e uscite di emergenza</b>	16
<b>Cartelli segnaletici</b>	24
<b>Atmosfere esplosive</b>	26
<b>Lavori in quota</b>	34
<b>Cantieri: sicurezza sui luoghi di lavoro</b>	39
<b>Sicurezza degli impianti elettrici: il DPR 462/2001</b>	42
<b>Vibrazioni meccaniche</b>	45
<b>Uso di videoterminali: rischi per la salute</b>	52
<b>L'applicazione del d.lgs. 626 negli istituti scolastici</b>	56
<b>Obblighi dei lavoratori</b>	61
<b>Indumenti protettivi</b>	62
<b>Le misure generali di tutela sul lavoro</b>	64

# Prevenzione incendi: la valutazione dei rischi

**L**a valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro è un'attività propeedeutica di fondamentale importanza, che precede l'adozione delle misure preventive, protettive e precauzionali stabilite dall'articolo 3 del DM 10 marzo 1998 (il provvedimento relativo ai criteri generali di sicurezza antincendio, per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro).

In base all'articolo 2 del decreto ministeriale, la valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione costituiscono parte specifica del documento previsto dall'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 626. Nel documento sono inseriti i nominativi dei soggetti (lavoratori appositamente incaricati o datore di lavoro) che attuano le misure concernenti la prevenzione degli incendi, la lotta antincendio e la gestione delle emergenze.

Queste incombenze possono essere svolte direttamente dal datore di lavoro solo nelle aziende che rientrano in determinati limiti dimensionali, definiti dall'articolo 10, primo comma, del d.lgs. 626 (con riferimento all'allegato I del decreto legislativo).

I criteri per la valutazione dei rischi di incendio sono individuati dalle linee guida dettate nell'allegato I del DM 10 marzo 1998. Nel paragrafo introduttivo delle linee guida si precisa che i criteri generali ivi indicati non devono essere intesi come esaustivi. Essi, infatti, non precludono l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.

L'articolo 2 del decreto ministeriale in oggetto identifica, nell'ultimo comma, tre livelli di rischio, richiamati anche dalle linee guida allegate: elevato, medio e basso.

Tenendo presente questa distinzione, nel documento di valutazione menzionato in precedenza, il datore di lavoro deve identificare il livello di rischio che contraddistingue il luogo di lavoro o, eventualmente, singole parti di esso.





## DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998

### - Allegato I

## LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

### 1.1 - Generalità

Nel presente allegato sono stabiliti i criteri generali per procedere alla valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. L'applicazione dei criteri ivi riportati non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.

### 1.2 - Definizioni

Ai fini del presente decreto si definisce:

- PERICOLO DI INCENDIO: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
- RISCHIO DI INCENDIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
- VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivanti dalle circostanze del verificarsi di un pericolo d'incendio.

### 1.3 - Obiettivi della valutazione dei rischi di incendio

La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

Questi provvedimenti comprendono:

- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori e delle persone presenti;

- la formazione dei lavoratori;
  - le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari;
- La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626.

La valutazione del rischio di incendio tiene conto:

- a) del tipo di attività;
- b) dei materiali immagazzinati e manipolati;
- c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
- d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
- f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

### 1.4 - CRITERI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:

- a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- d) valutazione del rischio residuo di incendio;
- e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.



#### 1.4.1 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

##### 1.4.1.1- Materiali combustibili e/o infiammabili

I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.

Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio.

A titolo esemplificativo essi sono:

- vernici e solventi infiammabili;
- adesivi infiammabili;
- gas infiammabili;
- grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;
- materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;
- grandi quantità di manufatti infiammabili;
- prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio;
- prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
- vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.



##### 1.4.1.2 - Sorgenti di innesco

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. A titolo esemplificativo si citano:

- presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura;

- presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
- presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
- uso di fiamme libere;
- presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.

#### 1.4.2 - IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI E DI ALTRE PERSONE PRESENTI ESPOSTI A RISCHI DI INCENDIO

Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare per i piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio.

Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro. A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:

- siano previste aree di riposo;
- sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;
- siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;
- siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;
- siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio,
- siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.



### 1.4.3 - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere:

- eliminato;
- ridotto;
- sostituito con alternative più sicure;
- separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività.

Occorre stabilire se tali provvedimenti, qualora non siano adempimenti di legge, debbano essere realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da realizzare nel tempo.

#### 1.4.3.1 - Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili

I criteri possono comportare l'adozione di una o più delle seguenti misure:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;
- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;
- riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura;
- miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.

#### 1.4.3.2 - Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore

Le misure possono comportare l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

- rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;
- schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco;
- installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
- pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;
- adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori;
- identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree;
- divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.

### 1.4.4 - CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.

#### A) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso e da ritenersi limitata.